



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione straordinaria di Prima Convocazione

N° 11 DEL 20/03/2015

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE MODALITA' APPLICATIVE E DISCIPLINA.

L'anno duemilaquindici, il giorno venerdì venti del mese di marzo alle ore 20:30, nella Sede Municipale, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
TURLA ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURLA PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
RIBOLA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
DALMERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
ZILIANI PIETRO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Fiorello Turla, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.11 IN DATA 20/03/2015

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE MODALITA' APPLICATIVE E DISCIPLINA.

Introduce il Sindaco, evidenziando come, a suo avviso, quello che ci si accinge a discutere sia il primo vero punto 'politico' della serata, anzi del primo anno di mandato di questa nuova Amministrazione.

Cosa farà da grande Monte Isola ancora non si sa; l'Amministrazione ci sta lavorando con molte idee; ad oggi Monte Isola è caratterizzata da un turismo 'mordi e fuggi', quello della domenica. Non è un turismo qualificato o di un certo livello, anche perché non vi sono le strutture ricettive che lo permettono. Il turista di oggi viene all'isola con tutto ciò che gli serve, il cofanetto con l'occorrente da mangiare; basta un temporale per interrompere la sua permanenza, che al massimo, dura l'intera giornata.

Al Comune, il lunedì, resta solamente una montagna di rifiuti e di costi per il suo smaltimento. L'imposta di sbarco ha un nome infelice, sembra quasi essere l'ennesimo fardello impositivo che si aggiunge a tutti quelli statali. Questo tributo non graverà sui montisolani, per questo preferisce pensare a tale tributo come a piccoli contributi da parte di chi fruisce della bellezza di un territorio, che costituiscono un salvadanaio da reinvestire. Un euro per aiutare Monte Isola al mantenimento del territorio, Il gettito è finalizzato, per espressa previsione normativa, a iniziative di carattere turistico, alla manutenzione del territorio, alla pulizia delle spiagge, dei sentieri, alla riqualificazione delle frazioni... quasi un tornaconto di il cui turista beneficerà a fronte del suo apporto.

Il bilancio comunale, da solo, non può far fronte a tutto ciò, specie alla luce dei tagli che lo Stato sta effettuando negli ultimi anni e che quest'anno si appesantiranno ulteriormente. Trova quasi doveroso che il turista dia un contributo di un euro per il fatto di beneficiare di un territorio ed usufruire dei relativi servizi. Crede che, se nella giusta ottica e prospettiva, il turista addirittura possa partecipare con piacere al suo mantenimento. Per questo la comunicazione, che deve essere positiva e costruttiva, è fondamentale. L'imposta di soggiorno è la regola, tanto che non ci si stupisce quando, in occasione di pernottamenti nelle varie città, essa viene applicata. Solitamente addirittura si pagano 5 euro a notte! Il turista non dice nulla, in quanto è ormai nell'ottica; perciò crede che un euro sia davvero un contributo minimo.

Ziliani P.G.: chiede se si possa dar lettura integrale del regolamento, posto che trattasi di documento di lunghezza esigua.

Il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco, procede con la lettura integrale del regolamento, puntualizzando come, al comma 4 lett. b) dell'art.5 "Esenzioni" debba

stralciarsi la locuzione "tessera di abbonamento", posto che i lavoratori/studenti pendolari non sono titolari di un abbonamento specifico, idoneo alla loro individuazione, dovendosi, perciò anche per loro prevedersi solo il tesserino rilasciato dal Comune.

Terminata la lettura, riprende la parola il Sindaco, chiedendo al Consiglio di consentire questo esperimento; laddove emergesse che l'imposta di sbarco costituisce un deterrente per l'arrivo di turisti all'isola, si effettueranno le relative valutazioni.

Dalmeri G.: chiede che venga data lettura integrale del parere M.E.F. richiamato nella deliberazione, in modo che tutti i presenti possano essere informati del percorso che ha portato all'imposta di sbarco.

Il Segretario Comunale puntualizza come non si tratti di un parere reso al Comune di Monte Isola, ma al Comune di Stresa, analoga fattispecie, dal momento che il Comune di Stresa ha istituito l'imposta di sbarco sulle isole Borromee. Atteso che trattasi di parere assai recente, il Comune di Monte Isola non ha inoltrato al MEF -Dipartimento delle Finanze – Ufficio Legislazione Tributaria istanza di un nuovo parere, ma ha avviato con lo stesso un confronto al fine di sincerarsi che non fosse mutato l'orientamento in materia. In tale occasione il Ministero ha confermato la correttezza dell'impostazione e dell'iter intrapreso dal Comune di Monte Isola.

Procede poi con la lettura integrale del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XII prot. 822 del 17 gennaio 2014 (agli atti);

Ziliani P.G.: ritiene che in questa particolare fase della situazione economica italiana, istituire l'ennesima tassa significa non rendersi conto dei mille problemi e delle difficoltà con le quali le famiglie si stanno misurando. Può capire lo sforzo che il Sindaco sta effettuando per dare nomi diversi a ciò che è evidente sia, invece, una tassa. Istituire un nuovo balzello a chi, per diverse ragioni, decide di raggiungere Monte Isola è una 'mazzata' per ciò che ritiene una delle più grandi risorse per l'economia, vale a dire il turismo.

Ha assistito in questi mesi a un progressivo aggravio della tassazione su famiglie, commercianti, artigiani, proprietari di depositi agricoli (dalla TASI alla TARI); andare a colpire così pesantemente il settore del turismo sta ad indicare come questa maggioranza intenda il turismo a Monte Isola. Afferma come, a suo avviso, il turista sia da considerare un ospite, non una 'pecora da tosare' o una 'vacca da mungere'. Aggiungere l'ennesimo balzello alle già precarie situazioni finanziarie in cui versano molte famiglie creerà un grave danno al settore trainante del turismo.

Non solo, quindi, dichiara contrarietà all'imposta, ma esprime forte preoccupazione per le ripercussioni sul turismo, specie in relazione ai soggetti montisolani che oggi stanno

investendo in questo settore o che, in futuro, potrebbero investire in attività di tipo turistico. Aggiunge anche un altro aspetto; gli era stato spiegato che uno degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale fosse di eliminare, o quanto meno evitare, la supposta distinzione tra cittadini di serie A e di serie B. In questo modo, però, egli ritiene che si creino turisti di serie A, B, C, D ed anche E.

Può comprendere la circolare ministeriale che autorizza le società di navigazione a riscuotere la tassa. Non riesce a capire, però, perché una famiglia di quattro persone che prende il traghetto a Sulzano debba pagare questa gabella di ingresso a Monte Isola pari a 4 euro; non capisce come mai se la medesima famiglia prende un mezzo, ad esempio, della Cooperativa e scende a Peschiera questa tassa non la paga, oppure, addirittura, prende la chiatta insieme ai propri mezzi, scende a Monte Isola e questa tassa non la paga. Nemmeno chi arriva col proprio motoscafo, barca a vela o imbarcazione privata, può scendere a Monte Isola senza pagare questa tassa, anche se fa tutto ciò che fa una famiglia che arriva a Monte Isola con il traghetto.

Qualora il Consiglio Comunale, ma spera di no, dovesse approvare questo nuovo balzello, ritiene che vi siano elementi di discriminazione che segnalerà, perché contro questo balzello annuncia di voler fare ricorso.

Aggiunge altresì che un'attività che si affaccia sul lago ha la possibilità di veder ormeggiato di fronte al suo esercizio un mezzo privato; in tal caso il proprietario scende, effettua la sua consumazione e se ne va. Se una persona arriva a Monte Isola con il traghetto, invece, al costo della consumazione deve aggiungere la quota di un euro che deve versare al Comune di Monte Isola. Chiede che qualcuno gliene spieghi la ragione.

Invita il Consiglio Comunale a non dimenticarsi dei molti cittadini ex montisolani che hanno forti legami di parentela, familiari e affettivi su Monte Isola. Perché una persona che risiede, per esempio, a Sale Marasino o Marone e non ha una casa a Monte Isola, ma ha i genitori dai quali si reca due/tre volte a settimana deve pagare l'imposta di sbarco? Tra le esenzioni non ha letto queste fattispecie, ma non bisogna dimenticarsi che sono tante le persone che per ragioni familiari o lavorative risiedono fuori da Monte Isola e che per ragioni affettive vengono più di una volta al mese a far visita ai parenti, che abitano sull'isola. Non capisce perché, per andare a trovare un parente, si debba pagare un'imposta al Comune.

Cosa accadrà quando, nel periodo della ricorrenza dei Defunti, le decine e decine di ex montisolani verranno a far visita ai loro defunti e dovranno pagare l'imposta al Comune di Monte Isola? Lo stesso dicasi per coloro che si recano all'isola in occasione di un evento triste, quale, ad esempio, un funerale.

A suo avviso, ribadisce, oltre al fatto che ravvisa elementi di disparità di trattamento sufficienti a giustificare una sua azione in sede istituzionale ed in sede legale, da un punto di vista politico afferma che si tratta di un'ulteriore 'mazzata', che va ad aggiungersi a quella già gravante sulle famiglie, sulle imprese, sugli artigiani, sui possessori di depositi agricoli e sui commercianti di Monte Isola con un aumento della TARI, della TASI. Si è voluto ulteriormente tassare, con la scusa del turismo, anziché andare a reperire risorse, che ci sono, sia a livello regionale che provinciale o europeo. Bisogna saperle andare a trovare. Si è scelto di tassare ancora. Dichiara contrarietà a che Monte Isola approvi questo ennesimo balzello, addirittura contrario a quello che dovrebbe essere lo spirito del Montisolano: accogliere ed ospitare chi viene sul territorio. Non è d'accordo con il Sindaco quando afferma che Monte Isola, in molti posti, è colma di rifiuti; basta girare per l'isola quando vi sono consistenti afflussi di persone per rendersi conto che la qualità dei turisti che viene a Monte Isola è nettamente migliorata: vi è attenzione e sensibilità all'ambiente anche se, nei grandi numeri, l'incivile può sempre esserci. Proprio anche in ragione del rispetto del territorio che il turista mostra di avere non ritiene giusto che sia ulteriormente tassato con un balzello che non ha ragione di esistere.

Sindaco: basta guardare il lunedì per vedere il quantitativo di rifiuti che ci sono; non sta affermando che il turista sia un incivile, dice solo che non c'è la mentalità di 'portare a casa' i rifiuti, ma quella di lasciarli sull'isola, cui poi compete l'onere di smaltirli e portarli in discarica. Si tratta di tonnellate. Questo anche se il turista lascia i rifiuti nei corretti punti di raccolta. Per quanto, invece, concerne TARI, TASI ed imposte in genere, già oggetto di ampie discussioni in occasioni di precedenti consigli, se si torna su questo ragionamento non può che dichiararsi d'accordo. L'aumento delle tasse è stato determinato dalla volontà di fare una quadratura del bilancio, in un'ottica di risanamento dello stesso: questo era l'obiettivo prioritario. Non è volontà dell'Amministrazione tassare nessuno; chiede che almeno sia dato atto all'Amministrazione di aver portato avanti un processo di risanamento del bilancio. E' basito di fronte a certe affermazioni provenienti da un ex Sindaco.

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, ampiamente presentati in più occasioni, tra cui varie assemblee, vi era il superamento della distinzione tra cittadini di Peschiera, Carzano, Siviano... per giungere al concetto di 'cittadino di Monte Isola', di 'Montisolano'; in questo senso è da intendersi il superamento delle distinzioni tra cittadini di serie A e di serie B e non nel senso prospettato dal Consigliere Ziliani. Non c'entra nulla col discorso che si sta affrontando stasera. Nell'ottica dell'Amministrazione non si tratta dell'ennesima tassa, ma è semplicemente un contributo che ritiene debba dare un soggetto che si reca all'isola per il mantenimento e salvaguardia del territorio. Se

si va in un luogo turistico si paga l'imposta di soggiorno, volenti o nolenti. Ciò che si va a chiedere non ritiene sia uno sforzo immane, posto che ammonta solo ad un euro; non si sta chiedendo uno sforzo ai Montisolani, ma un contributo a chi si reca all'isola, finalizzato al suo mantenimento. Vi sarà poi tutto il tempo per discutere e verificare altre forme, altre vie per accedere al credito o ai finanziamenti, magari in sede di bilancio di previsione. Qui si discute circa la volontà o meno di istituire un'imposta per il raggiungimento degli obiettivi delineati dalla legge; perciò non vede elementi di discriminazione.

Per quanto riguarda il discorso dei privati che effettuano trasporti, si tratta di un evidente vulnus della legge. Il Comune, ad oggi, non può esigere l'imposta di sbarco da soggetti che raggiungono l'isola senza avvalersi del trasporto di linea, visto che la norma parla di compagnie di navigazione di linea.

Il contributo per Monte Isola è necessario, non è l'ennesima tassa; anticipa che si avrà modo di parlare di inversione di tendenza sulle tasse e imposte in occasione del bilancio di previsione.

Colosio A.: esprime pieno accordo sulle argomentazioni espresse dal consigliere Ziliani perché, indipendente dalla configurazione dei servizi di linea sul lago d'Iseo, si crea una situazione di concorrenza sleale nel servizio pubblico di trasporto. Ad esempio: in occasione della festa di Santa Croce in cui vengono previsti una moltitudine di sbarchi (che sono il presupposto impositivo), alle persone conviene formare dei gruppi ed utilizzare il servizio privato, anziché quello di linea, perché in tal modo non scontano l'imposta di sbarco!

E' una tassazione vera e propria, il contributo è ciò che viene dallo Stato, ciò che un soggetto può decidere se versare o meno. Nel momento in cui il cittadino è obbligato a pagare si tratta di imposta. Se non è così qualcuno dovrebbe spiegargliene la ragione. Qui l'unico modo per non pagare è utilizzare un mezzo alternativo. Da un punto di vista pratico, se la maggioranza decide di applicare un euro a chi sbarca a Monte Isola non fa che favorire un'attività privata anziché un pubblico servizio.

Non bisogna dimenticare i milioni di euro che Regione Lombardia ha investito per rifare completamente il parco mezzi che ogni giorno permette ai montisolani e a centinaia di persone (il sabato e la domenica) di accedere a Monte Isola. Bisogna rammentare come erano i mezzi prima. Gli interventi della Navigazione hanno permesso di avere nuove motonavi, coperture ai pontili: si tratta di interventi stratosferici, che non vanno dimenticati, dal momento che Regione Lombardia, per il tramite della Navigazione Lago d'Iseo, ha investito ingenti somme non solo per il Sebino, ma in modo particolare per Monte Isola. In dieci anni ha assistito ad un'evoluzione delle modalità di gestione della

navigazione sul lago, in cui è stato migliorato il servizio spendendo milioni di euro senza chiederne nemmeno uno al Comune di Monte Isola. Invita tutti all'obiettività. Di fronte ad una situazione del genere, vissuta dapprima da sindaco e poi da consigliere comunale, ha potuto notare, anzi tutti hanno potuto notare, come vi sia stata una evoluzione senza alcuna discriminazione. Si è istituito un abbonamento annuale per agevolare i montisolani, si è fatto in modo di agevolare il montisolano nel lavoro fatto con Regione Lombardia. Sono azioni innegabili e, dal momento che appartengono al passato, assolutamente verificabili. Dire di punto in bianco al passeggero di pagare un euro per risolvere un problema di cassa ritiene non sia corretto, perché equivale a dimenticare quanto l'istituzione pubblica extra comune ha investito per arrivare a determinati risultati.

Un euro è tanto: si sono confrontati con i sindaci della riviera prima di decidere, unitamente al suo gruppo, cosa votare. E' consapevole che il suo voto non sia determinante, posto che è in minoranza, ma è tentare di far capire alla maggioranza che attaccarsi a qualcosa che può portare centomila euro significa dimenticare i milioni investiti prima per Monte Isola.

Ricorda che a Sulzano, Sale, Marone... non servivano le motonavi, né i pontili che ci sono a Peschiera Maraglio. Sono state effettuate opere dalla Navigazione, anche attraverso i rappresentanti del Comune di Monte Isola (ricorda l'operato dell'allora primo cittadino Ziliani, ora consigliere comunale), volte a disciplinare e regolare una situazione che era caotica.

Chiede al Segretario Comunale notizie sul contenzioso innanzi al Consiglio di Stato menzionato dal parere MEF. Il Segretario Comunale puntualizza come l'ordinanza del Consiglio di Stato citata dal MEF rigettasse un'istanza cautelare di un Comune della Toscana; ma lì la questione era differente. Quel contenzioso riguardava un'impugnativa avverso il regolamento comunale proprio per il fatto che il regolamento estendeva l'applicazione dell'imposta anche ai soggetti che raggiungevano l'isola con mezzi che non fossero trasporto di linea, previsione illegittima perché interpretava in modo estensivo una norma tributaria.

Il contenzioso relativo a Stresa, invece, ha un diverso oggetto del contendere. E' tutt'ora in itinere, posto che, ad oggi, ha visto solo il rigetto dell'istanza di sospensiva. E' vero che l'accoglimento o il rigetto di un'istanza cautelare nulla dicono nel merito, ma, in questo caso, il TAR Piemonte si è spinto un po' oltre, posto che ha respinto l'istanza cautelare richiamando il parere MEF, di cui è stata data lettura, parere che contiene profili rilevanti per Monte Isola, realtà assimilabile.

Colosio A.: siamo sicuri che il MEF sia d'accordo? Si può quindi andare al MEF e chiedere informazioni? Siamo sicuri che l'imposta sia legittima?

Segretario Comunale: certo che è possibile chiedere informazioni al MEF. Quanto alla legittimità evidenzia come non si possa certo ignorare che la disposizione normativa parli di "compagnie marittime di linea", ma pone l'accento anche su come il MEF abbia ampiamente argomentato sul punto. Trattasi di parere autorevole, posto che proviene dalla Direzione Legislazione Tributaria. Naturalmente il Ministero non è né il legislatore, né il giudice, anche se quest'ultimo, nell'ordinanza di rigetto, ha dimostrato di farne propria la posizione, mediante un richiamo in toto all'interpretazione ministeriale.

Colosio A.: se in un'eventuale impugnativa il TAR dicesse che l'imposta è illegittima e prevedesse per ciò stesso la restituzione del riscosso, come si dovrebbe fare?

Segretario Comunale: a fronte di una pronuncia siffatta il contribuente che ha versato avrebbe diritto alla restituzione, facendone apposita istanza ed esibendo il titolo, secondo le regole generali. E' consapevole che per la tipologia di imposta la situazione sarebbe quasi ridicola, in quanto bisognerebbe avviare una procedura per vedersi restituito un euro, ma ritiene sia inevitabilmente così.

Colosio A.: chiede al Sindaco se non sia possibile aspettare la decisione del TAR in modo da agire su basi certe. Nella materia ritiene che ci sia una tale confusione, che ha provato a mettersi nei panni dei vari soggetti, anche di coloro che devono effettuare i controlli. Profila vari problemi applicativi; crede che da un punto di vista pratico sorgeranno molte criticità, un caos infinito. E invita a non porre l'alternativa 'o istituamo l'imposta o riammentiamo le tasse', perché non è un paragone da fare. Pone l'attenzione su come questo tributo possa diventare un boomerang, non solo per il rischio di eventuali ricorsi, ma anche per la difficile gestione.

Sindaco: si permette di dire che il Consigliere Colosio è andato un po' fuori tema in quanto gli investimenti della Regione per il tramite della Navigazione non sono stati fatti solo per Monte Isola, ma per l'intero lago d'Iseo. La Navigazione effettua un servizio 'di linea' per tutto il Sebino, non solo per l'isola, prova ne è che circolano battelli su tutte le tratte, anche vuoti, proprio in ragione della tipologia del servizio, che è servizio pubblico a tutti gli effetti. Le strutture costruite, la flotta acquistata e rinnovata non va e viene solo da Monte Isola, ma su tutto il lago. Non bisogna, invece, trascurare che ciò che alimenta il bilancio della Navigazione è il turismo all'isola; non si può, con onestà, negare questa evidenza. Basta guardare i bilanci della società.

Aggiunge come, da un punto di vista politico, non abbia ravvisato problemi nei confronti avuti tanto in Provincia quanto in Regione, pertanto non è d'accordo sulle affermazioni fatte.

Colosio: ribadisce come sia stata voluta da Monte Isola un'evoluzione della Navigazione e l'investimento di risorse. Anche quando non c'erano le odierne strutture arrivava gente sull'isola; fa appello all'obiettività che deve portare ad un'analisi completa, sia sotto il profilo della gestibilità dell'imposta che dell'entità delle risorse pubbliche investite per Monte Isola, proprio alla luce del fatto che la maggioranza delle persone che circola sul lago va a Monte Isola.

Sindaco: non è assolutamente d'accordo per le ragioni che già ha detto e che ribadisce.

Turla P.: non si può parlare di imposta di sbarco ignorando i benefici che ne deriverebbero al Comune. Chiede al Sindaco a quanto ammonti la previsione, a regime.

Sindaco: 200/250 mila euro annui a regime (nel 2015 il dato sarà differente, posto che sarà applicata dal 1 maggio, per cui si perde un quadrimestre).

Turla P.: una somma del genere è pari al 60% delle rate di mutuo che il Comune di Monte Isola ha sulle spalle. Afferma di poter essere astrattamente d'accordo sul fatto che l'imposta crea delle discriminazioni, ma derivano dalla legge e la legge parla chiaro e va applicata come è. Non si può tener conto di tutte le considerazioni, benché condivisibili. Si riferisce, in particolar modo, alle argomentazioni del consigliere Ziliani circa gli oriundi. Ritiene sia necessario porre dei paletti se si vuole pensare al futuro del Comune. E' inutile dire di andare a prendere soldi, quando i soldi non ci sono più; andare a reperire risorse vuol dire fare debiti. La posizione dell'Amministrazione è chiara: non si fanno debiti, se possibile si cerca di abatterli. I cittadini montisolani stanno pagando da anni la 'tassa di imbarco', si riferisce a tutti i costi aggiuntivi di cui i montisolani devono sobbarcarsi (ad esempio i parcheggi). E' vero che sono state investite molte risorse sull'isola, ma non bisogna dimenticare che i montisolani contribuiscono in modo determinante al bilancio della Navigazione! E' doveroso che la Regione e la Navigazione abbiano investito ed investano per l'isola; i cittadini mettono risorse ed è giusto che abbiano un tornaconto. Auspica che l'imposta di sbarco serva a ridurre la differenza che c'è tra i costi di cui si fanno carico i montisolani e i turisti che vengono all'isola. Ricorda che già il legislatore aveva cercato in un decreto, poi decaduto in quanto non convertito nei termini, di risolvere la questione, consapevole della discriminazioni. Tale decreto conteneva la possibilità, in determinate fattispecie, di innalzare la tassa fino a cinque euro ed estendeva l'applicabilità anche alle compagnie non di linea. Questioni politiche hanno determinato la non conversione nei termini.

Ritiene che la decisione relativa all'istituzione non sia da rinviare a causa del giudizio in itinere a Stresa. Quando il TAR si pronuncerà, si assumeranno le conseguenti decisioni. Ciò che bisogna fare, invece, è pensare, in prospettiva, di investire per il turismo, per il montisolano, per risolvere il problema dei parcheggi, per lenire 'la tassa di imbarco', che

perennemente grava sui montisolani, vero problema di questa assise. Trova fuori luogo affrontare questioni di carattere organizzativo: di esse devono occuparsi gli addetti ai lavori. Al Consiglio Comunale compete la decisione politica, non i profili gestionali ed applicativi. Ritiene che sia una scelta corretta e da farsi.

Ziliani P.G.: chiede a quali articoli di legge si riferisca il regolamento quando definisce il 'pendolare'. Non si deve confondere il regolamento con la legge. Qui si sta approvando un regolamento comunale. Come fa il personale della Navigazione, che cambia ogni giorno, a verificare che vi sia lo sbarco almeno trisettimanale per almeno trenta giorni continuativi?

Turla P.: il regolamento si fonda sulla legge. Nelle premesse vi sono i riferimenti. I profili applicativi e le verifiche spettano agli addetti ai lavori.

Ziliani P.G.: ritiene che si stiano erroneamente mischiando le norme di regolamentazione marittima con quelle lacustri, profilo sul quale annuncia ricorso. Si tratta di un'ulteriore 'mazzata' all'economia montisolana.

Sindaco: ciò che il consigliere Ziliani ritiene una 'mazzata', a suo avviso, invece, sarà un beneficio. Le posizioni di tutti sono chiare per cui ritiene che non vi sia necessità di discutere oltre.

Colosio A.: si può chiedere, in alternativa all'imposta di sbarco, ai comuni rivieraschi, punto di partenza verso l'isola, di destinare parte dei proventi dei parcheggi a Monte Isola?

Dalmeri G.: vuole puntualizzare che il gettito dell'imposta è vincolato dalla legge e non è certo destinato all'abbattimento di rate di mutuo, per cui invita il consigliere Turla P. a fare attenzione quando parla dell'utilizzo delle risorse per il pagamento delle rate di mutuo. Come minoranza veglieranno affinché l'impegno delle risorse sia corretto.

Da un punto di vista interpretativo ritiene che la questione sia stata affrontata totalmente, i dubbi, però, restano e certamente sorgeranno problemi.

Afferma come, a suo avviso, vi sia stata un po' di fretta nell'introduzione di tale imposta; ritiene sarebbe stata auspicabile un'assemblea pubblica per informare i cittadini dell'argomento, specie le realtà imprenditoriali. Sottolinea, inoltre, come, anche se non si toccano le tasche dei montisolani, si va comunque ad effettuare un prelievo nei confronti di cittadini che pagano le tasse, siano essi di Brescia, Bergamo... già oberati. Il 2015 vedrà Santa Croce e il 2016 Christo, eventi straordinari che richiameranno moltissima gente su Monte Isola. Per questo, a suo avviso, l'Amministrazione avrebbe potuto optare per una gradualità nell'imposizione.

Sindaco: è una scelta politica.

Dalmeri G.: Ritiene che non sia stata considerata la peculiarità dei trasporti verso l'isola. Crede che l'imposta creerà una conflittualità verso l'imprenditore privato, anche se questa famiglia non ha cercato conflitti. A Sulzano ci sono due uffici vicini, qualche difficoltà di gestione si creerà.

Sindaco: prima era stato accusato di voler favorire il privato a scapito del gestore di linea, ora si è invertita la posizione e si prospetta addirittura un danno al privato. L'Amministrazione Comunale si impegna a richiedere massima trasparenza ai gestori privati, che dovranno esporre i prezzi. Non vede particolari problemi.

Ribadisce piena convinzione della bontà della scelta politica, che giudica coraggiosa, e chiede al Consiglio di dare il proprio consenso, anche perché non penalizzerà i montisolani. Non capisce la necessità di confrontarsi con gli altri Comuni. La natura squisitamente politica della scelta ed il fatto che sia stata meditata è rinvenibile dal fatto che essa era contenuta nel programma elettorale, sul quale i cittadini hanno dato il loro consenso.

Non si registrano altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- Il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";
- l'articolo 4, comma 3 bis, come integrato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di potenziamento delle procedure di accertamento;

DATO ATTO CHE il suddetto art. 4 comma 3 bis prevede che "i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con proprio regolamento, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di € 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea";

PRECISATO CHE l'ultimo periodo del suddetto comma 3 bis statuisce la natura vincolata della destinazione del gettito del tributo in argomento, rivolto, per espressa previsione legislativa, ad interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

RICHIAMATO il recente parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze (agli atti) il quale, interpellato, in analoga fattispecie, in relazione alla possibilità di istituire l'imposta anche nelle isole lacustri così si è espresso: "...Una precisa definizione di 'isole minori' non è rinvenibile in alcuna espressa disposizione normativa. Inoltre, la lettera della norma dell'art. 4 comma 3 bis del D.L. n. 16 del 2012 nel disporre che l'imposta di sbarco deve essere riscossa, contestualmente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono 'collegamenti marittimi di linea' sembra indurre ad un'interpretazione restrittiva della norma stessa e a ritenere che le isole minori alle quali ha voluto riferirsi il legislatore siano solo quelle marittime.

Tale lettura porterebbe ad escludere dalla facoltà di istituire l'imposta di sbarco tutte le isole minori non marittime che, avendo vocazione turistica, potrebbero anch'esse aver interesse a destinare il gettito derivante dall'applicazione di detta imposta al finanziamento sia di interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, sia dei relativi servizi pubblici locali.

La stessa chiave di lettura condurrebbe, altresì, ad affermare che lo specifico riferimento alle compagnie di navigazione che forniscono 'collegamenti marittimi di linea' rappresenti un elemento qualificante della fattispecie impositiva in esame, con la conseguenza che deve escludersi che il tributo possa essere dovuto in assenza dell'emissione di un titolo di viaggio da parte di compagnie di navigazione che forniscono collegamenti non marittimi anche se di linea.

Un esame più attento della ratio della norma, retta da fondati criteri di ragionevolezza induce, tuttavia a una diversa conclusione.

Occorre sottolineare che, attribuendo alle compagnie di navigazione marittime di linea l'attività di riscossione dell'imposta di sbarco contestualmente all'emissione del biglietto, il legislatore ha voluto assicurare un sufficiente grado di certezza nell'applicazione del tributo, sia in ordine al verificarsi del presupposto impositivo dello sbarco, sia nella successiva fase di accertamento da parte dell'ente impositore, rispettando, al contempo, il principio di economicità dell'azione amministrativa.

Per il conseguimento di tale obiettivo, tuttavia, non è necessario che l'attività in questione sia svolta specificamente dalle compagnie di navigazione 'marittime di linea', potendosi ritenere sufficiente, invece, che le compagnie siano soltanto quelle di 'linea'.

Pertanto, se si riconosce che un elemento qualificante della fattispecie impositiva in esame è dato dalla circostanza che gli unici soggetti deputati allo svolgimento dell'attività di riscossione dell'imposta di sbarco siano le compagnie di linea, ne consegue che l'imposta può essere istituita anche per lo sbarco sulle isole minori diverse da quelle marittime – come quelle lacustri oggetto del quesito – purché lo sbarco venga effettuato mediante i mezzi di trasporto delle compagnie di navigazione di linea”.

ATTESO CHE il legislatore:

- ha previsto una serie di fattispecie di esenzione dal tributo, con esclusione espressa dei soggetti residenti nel comune, dei lavoratori pendolari, degli studenti pendolari, nonché dei componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'Imposta Municipale Unica (IMU), parificati ai residenti;
- ha rinviato per quanto concerne le modalità applicative, particolari esenzioni o riduzioni alla potestà regolamentare del Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

PRESO ATTO della generale, forte riduzione dei trasferimenti erariali a favore degli Enti Locali che potrebbero generare difficoltà nel miglioramento o comunque nel mantenimento dell'attuale livello dei servizi turistici offerti all'utenza;

RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi dell'opportunità offerta dal legislatore e di istituire, anche nel Comune di Monte Isola, l'imposta di cui al novellato art 4, comma 3 bis, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quantificandola nella misura di € 1,00 per sbarco;

PUNTUALIZZATO CHE:

- il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015
- l'imposta si applica per l'intero anno solare, senza interruzioni, ad eccezione dell'esercizio 2015 in cui troverà applicazione a decorrere dal 1 maggio;

VISTI:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che attribuisce ai Comuni una generale facoltà di disciplinare con Regolamento le

proprie entrate, anche a carattere tributario, salvo l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, coperte da riserva di legge;
-il regolamento di disciplina dell'applicazione e riscossione del tributo in oggetto che viene allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale, nel definire al comma 2 le competenze tassative dell'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, contempla alla lettera f) l'*"istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00, nonché il parere favorevole del revisore del Conto dott. Sereni Innocente reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 p.to 7 del D.Lgs. 267 cit., così come sostituito dal D.L. 174/2012;

CON votazione dal seguente esito:

presenti: n. 11

favorevoli: n. 8

contrari: n. 3 (Ziliani P.G., Colosio A., Dalmeri G.)

astenuti: nessuno

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI ISTITUIRE** l'imposta di sbarco nel comune di Monte Isola, ai sensi del comma 3 bis dell'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, aggiunto ad opera del comma 2 *bis* dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 quantificandola in euro 1,00;
3. **DI APPROVARE** il regolamento contenente la relativa disciplina che, composto da n.15 articoli, viene allegato alla presente deliberazione, per costuirne parte integrante e sostanziale, precisando che lo stesso, entra in vigore, in base ai principi generali, il 1 gennaio 2015, ma che l'imposta si applica a decorrere dal 1 maggio p.v.;
4. **DI PRECISARE** che l'entrata derivante dall'imposta *de qua* sarà accertata ed incassata alla risorsa 10100720001 con denominazione "Imposta di Sbarco" del bilancio 2015;
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione e del regolamento al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – Dipartimento per il Federalismo Fiscale, attraverso l'apposito portale;
6. **DI TRASMETTERE** altresì il presente provvedimento alla Navigazione Lago d'Iseo srl, compagnia che gestisce i trasporti di linea, per doverosa conoscenza, attesa la funzione di responsabile d'imposta che la legge riconduce in capo alla stessa;
7. **DI DARE MANDATO** agli uffici, ciascuno secondo le proprie competenze, ad assumere gli atti ed intraprendere le azioni necessarie per dare puntuale attuazione al presente deliberato, anche attraverso mirata informazione ai contribuenti;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione dedicata;

9. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Successivamente , su proposta del Sindaco – Presidente ed al fine di dare tempestiva attuazione al presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione dal seguente esito:

presenti: n. 11

favorevoli: n. 8

contrari: n. 3 (Ziliani P.G., Colosio A., Dalmeri G.)

astenuti: nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.- 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno*2007*



I più bei borghi
della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SBARCO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2015

ALLEGATO A DELIBERA CC
N° 11 DEL 20/03/15

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariateresa Porteri



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato



Art. 1 – Istituzione dell'imposta di sbarco

1. E' istituita nel Comune di Monte Isola l'imposta di sbarco, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come introdotto dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.¹
2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alla sopravvenuta normativa statale vincolante.

Art. 2 - Presupposto e periodo d'imposta

1. Il presupposto impositivo è costituito dall'utilizzo da parte di persone fisiche di servizi di navigazione di linea per l'arrivo sul territorio del Comune di Monte Isola.
2. L'imposta si applica per l'intero anno solare, senza interruzioni.

Art. 3 Finalità dell'imposta

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Gli specifici interventi saranno definiti annualmente con Delibera di Giunta Comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica/D.U.P., con contestuale approvazione dello schema di bilancio di previsione.

Art. 4 - Soggetti d' imposta

1. Il soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che ne realizza il presupposto.

¹ **Art. 4** *Imposta di soggiorno*

[omissis...]

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007 *



I più bei borghi
della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

2. La Compagnia di navigazione di trasporto pubblico di linea è responsabile del pagamento dell'imposta di sbarco in solido con i soggetti passivi del tributo, con diritto di rivalsa sui medesimi.

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Monte Isola, compresi gli iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);
 - b) i lavoratori autonomi o dipendenti pendolari;
 - c) gli studenti pendolari;
 - d) i soggetti non residenti titolari di immobili a destinazione abitativa sul territorio comunale in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria, nonché i componenti del relativo nucleo familiare, come autocertificato dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria; la sussistenza di tali requisiti va attestata anno per anno con riferimento all'annualità d'imposta precedente.
 - e) i minori fino agli anni 14 in possesso del titolo di viaggio "io viaggio in famiglia" e delle condizioni per la fruizione di tale beneficio;
 - f) i soggetti con una disabilità pari almeno al 75%, certificata dall'A.S.L. o da altra competente autorità.
2. Sono pendolari i lavoratori e gli studenti con una frequenza di sbarchi almeno trisettimanale all'interno di un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni.
3. L'esenzione si applica solo nei periodi per i quali ne sussistono i requisiti.
4. Per fruire dell'esenzione è necessario esibire:
 - a) per i residenti nel Comune il documento di identità;
 - b) per i lavoratori e gli studenti pendolari un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da attestazione del datore di lavoro, del committente o dell'istituto scolastico o universitario;
 - c) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, un tesserino rilasciato dal Comune su istanza corredata di autocertificazione che attesti la composizione del proprio nucleo familiare nel Comune di residenza, di un documento di identità e da una foto tessera di ciascun componente il nucleo familiare;
 - d) per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1, la certificazione di disabilità.

Art. 6 – Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata nella misura massima unitaria di euro 1,50 per ogni viaggio di un passeggero.
2. L'imposta unitaria è fissata per l'anno 2015 in € 1,00; per gli anni successivi tale importo potrà essere modificato con Delibera di Giunta preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di nuove deliberazioni resta in vigore l'importo stabilito nell'annualità precedente.



Art. 7 – Applicazione dell'imposta

1. L'imposta è applicata e riscossa dalla Compagnia di navigazione di linea unitamente al prezzo del biglietto, rilasciandone apposita quietanza obliterata.
2. La Compagnia di navigazione di linea deve verificare i presupposti di applicazione e di esenzione dell'imposta, provvedendo, qualora necessario, all'integrazione dei titoli di viaggio e dell'imposta.
3. I soggetti passivi devono conservare e a richiesta esibire al personale addetto al controllo del Comune o della Compagnia di navigazione di linea la documentazione atta a comprovare l'assolvimento o l'esenzione dell'imposta.

Art. 8 - Dichiarazioni e versamenti.

1. La Compagnia di navigazione di linea deve dichiarare mensilmente per via telematica al Comune di Monte Isola – Ufficio Tributi, entro l'ultimo giorno del mese successivo, il numero degli sbarchi a cui è stata applicata l'imposta e il numero degli sbarchi esenti, utilizzando il modulo predisposto dal Comune.
2. La Compagnia di navigazione di linea deve effettuare il versamento dell'imposta dovuta per bimestri solari entro il mese successivo.
3. Il versamento dovrà essere effettuato, indicandone la causale, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune, oppure mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale, comunicandone l'effettuazione in via telematica.
4. Qualora la somma da versare sia inferiore a € 100,00, il versamento potrà essere effettuato con il versamento successivo, dandone informazione nella comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 9 - Controlli e accertamenti

1. Il Comune controlla l'esatto adempimento degli obblighi tributari, verificando in particolare la corretta applicazione dell'imposta, nonché l'esattezza e la tempestività delle dichiarazioni, delle comunicazioni e dei versamenti.
2. A tal fine il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi e la Compagnia di navigazione di linea ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare alla Compagnia di trasporto di linea questionari relativi a dati e notizie, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile al controllo degli adempimenti tributari;
 - d) in caso di mancata collaborazione o altro impedimento alla verifica, ricorrere a presunzioni purché gravi, precise e concordanti.

Art. 10 – Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele da parte della Compagnia di navigazione di linea si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte della Compagnia di navigazione di linea si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

3. L'irrogazione delle sanzioni previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Art. 11 – Sanzioni amministrative

1. La mancata o inesatta indicazione dell'imposta sul titolo di viaggio comporta l'applicazione al soggetto passivo e al responsabile d'imposta della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00, oltre all'applicazione dell'imposta.
3. La sanzione di cui al primo comma si applica altresì nei casi di mancata collaborazione agli inviti e alle richieste di cui all'articolo 9, nonché per ogni altra violazione del presente regolamento per la quale non sia prevista una specifica sanzione.
4. L'irrogazione delle sanzioni previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, recate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13 – Rimborsi

1. L'imposta versata al Comune dalla Compagnia di navigazione di linea in eccedenza rispetto al dovuto può essere portata in compensazione con i successivi pagamenti dell'imposta stessa.
2. Nel caso in cui non si sia fruito della compensazione può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi di mora ai sensi art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00.

Art. 14 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di sbarco appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, come disposto dall'art. 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.



2. Per il primo anno, l'imposta è dovuta, in deroga all'articolo 2, comma 2, solo a decorrere dal 1° maggio 2015.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune - www.comune.monteisola.bs.it – ed è trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze.



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

SERVIZIO RISORSE

Proposta N° 2

Oggetto : ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO ED APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO CONTENENTE MODALITA' APPLICATIVE E DISCIPLINA.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

Monte Isola, 11/03/2015

Il Responsabile del Servizio

Archetti Giuliana





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

Servizio Risorse

Proposta N° 2

Oggetto : ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO ED APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO CONTENENTE MODALITA' APPLICATIVE E DISCIPLINA.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IMP/ACC	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Monte Isola, 11/03/2015

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti Giuliana



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

09 MAR. 2015

Prof. n.	cat.	cl.				
RAG. TRIB.	SEG.	PL	DEMO	UT	ATTI	
SINDACO	VICESINDACO	ASS.				

COMUNE DI MONTE ISOLA (BS)

Verbale n.1 del 06 marzo 2015

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SBARCO

Il sottoscritto Innocente Sereni, Revisore Unico di questo Ente

- Vista la proposta di delibera in oggetto relativa al Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di sbarco
- Considerato che l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) dispone che il Revisore del conto debba rendere pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economico- provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali (lettera così sostituita dall'art. 3 comma 1 lett. O del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni con L. 213/2012

ESPRIME

per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di sbarco".


Il Revisore Unico

(Dott. Innocente Sereni)

ALLEGATO A DELIBERA CC
N° 11 DEL 20/03/15



1912-1913




1912-1913

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue


IL PRESIDENTE

Sindaco

Fiorello Turla



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **27/03/2015** all'indirizzo www.comune.monteisola.bs.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si dà atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000.

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 06/04/2015 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

